

Ordinanza n. 14 del 11 ottobre 2023

Nuove disposizioni per il saldo dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Integrazioni all'ordinanza 3 del 14 febbraio 2022 ed all'ordinanza 15 del 9 agosto 2022

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” ed in particolare il comma 4 dell’art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;*
- il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- l’art. 1 comma 764 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;*
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;*
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (20G00206)”;*
- il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”*, che all’articolo 4-quinquies recante *“Proroga del termine per*

l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo dispone che al già menzionato articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "31 dicembre 2023" siano sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili"* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)"* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)"* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012"* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 *"Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata"*;
- n. 32 del 28 aprile 2014 *"Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell'art. 1, comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione scheda di convenzione tipo"*;
- n. 33 del 28 aprile 2014 *"Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani"*;
- n. 15 del 14 aprile 2015 *"Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 22, 33 e 71 del 2014"*;
- n. 40 del 6 agosto 2015 *"Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti gli obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo"*;
- n. 14 del 21 marzo 2016 *"Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo"*

ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014” e successive modifiche ed integrazioni;

- *n. 12 del 23 maggio 2018 “Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi”;*
- *n. 24 del 12 ottobre 2018 “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo.”;*
- *n. 33 dell’11 dicembre 2018 “Modifiche all’ordinanza 24 del 12 ottobre 2018”;*
- *n. 9 del 2 aprile 2019 “Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi”;*
- *n. 27 del 30 ottobre 2019 “Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.”;*
- *n. 3 del 20 marzo 2020 “Proroghe e sospensioni dei termini”;*
- *n. 9 del 15 aprile 2020 “Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da CoVID-19”, come modificata ed integrata dall’Ordinanza n. 14 del 29 Maggio 2020;*
- *n. 18 del 24 giugno 2020 “Proroga del termine di ultimazione degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e segnalate ai sensi delle Ordinanze nn. 12 e 24/2018;*
- *n. 25 del 9 settembre 2020 “Misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione post sisma: aggiornamento dell’elenco prezzi di riferimento e riconoscimento dei maggiori costi”*
- *n. 27 del 30 settembre 2020 “Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanza 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni di contributi”;*
- *n. 7 del 3 marzo 2021 “Modifiche all’Ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 recante Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da CoVID-19”;*
- *n. 8 del 17 marzo 2021 “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148”;*
- *n. 10 del 29 marzo 2021 “Proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanza 12 e 24/2018 e disposizioni relative alle concessioni di contributi”;*

- n. 20 del 25 giugno 2021 *“Completamento degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Riconoscimento ulteriore ed eccezionale dei maggiori costi relativi alle misure per la sicurezza anti Covid-19.”*;
- n. 3 del 14 febbraio 2022 *“Ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e smi”*;
- n. 10 del 20 maggio 2022 *“Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali”*
- n. 15 del 9 Agosto 2022 *“Modifiche alle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedurali della ricostruzione privata ed attività connesse all’assistenza alla popolazione”*
- n. 18 del 7 novembre 2022 *“Modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 - Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali”*.

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato che:

- Il biennio 2020-2021 è stato caratterizzato dagli eventi pandemici e da quanto necessario per il contenimento del contagio, che, nel settore edile, ha comportato fermi-cantieri e rallentamenti nella produzione lavori;
- il mercato delle costruzioni è stato di recente caratterizzato sia da una crisi di disponibilità delle materie prime e prodotti da costruzione sia da una sostanziale indisponibilità di operatori - imprese e professionisti - per effetto della domanda connessa alla misura c.d. superbonus 110%;
- anche se per cause non imputabili esclusivamente ai beneficiari, l’ultima fase del complesso processo di ricostruzione vede la presenza di situazioni residuali peculiari, caratterizzate da difficoltà che, frequentemente, impattano sull’avvio e sul completamento dei connessi cantieri;
- per i beneficiari imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, introduce disposizioni in merito al prolungamento dei termini per l’utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati ai sensi delle Ordinanze 12 e 24/2018.

Considerato che:

- le proroghe straordinarie per il completamento degli interventi, introdotte a partire dal 2021, seppur con effetti disomogenei sul processo, stante la sovrapposizione e combinazione delle criticità richiamate in premessa sul singolo caso, hanno comunque consentito sia il completamento di una frazione di interventi, sia, in altri casi, il superamento della fase di stallo dei lavori con successiva loro ripartenza;
- il monitoraggio svolto dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, constatando un sostanziale esaurimento dei termini previsti a partire dalla concessione per il completamento degli interventi, riscontra ancora la presenza sia di concessioni cui non ha fatto seguito il deposito di alcun Stato Avanzamento Lavori, sia d'interventi con un anomalo prolungamento della fase funzionale alla redazione del saldo finale pur a fronte dell'avvenuto completamento delle opere;
- per le istanze di contributo relative a beneficiari imprese agricole ed agroindustriali segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018, pur sempre in coerenza con la finalità del contributo ricostruzione, i nuovi termini di utilizzazione delle somme possono essere considerati nella valutazione di una proroga per l'ultimazione dei lavori e la consegna al Comune di tutta la documentazione a consuntivo indicata all'art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi.

Ritenuto pertanto necessario introdurre:

- disposizioni funzionali ad accelerare le tempistiche intercorrenti tra il completamento degli interventi e la presentazione della documentazione a saldo, anche prevedendo rideterminazioni in diminuzione qualora, trascorse congrue tempistiche dal completamento dell'intervento, sia possibile, esclusivamente, verificare l'avvenuto recupero dell'agibilità dell'edificio e la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro;
- disposizioni volte ad identificare un termine massimo per le proroghe straordinarie, funzionali al completamento degli interventi, di entità proporzionale all'ultimo avanzamento lavori dichiarato;
- disposizioni volte ad identificare, nel medio periodo, l'effettivo numero di cantieri in essere, assegnando un termine massimo per la produzione della prima attestazione di avanzamento lavori qualora non già prodotta;
- disposizioni volte ad armonizzare la disciplina relativa alla tempistica di ultimazione dei lavori per le istanze di contributo relative a beneficiari imprese agricole ed agroindustriali, segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018, stante la proroga del termine di utilizzo dei medesimi contributi di cui all'art. 3-bis, c. 4-bis del d.l. 95/2012 e le peculiari modalità di proroga dei termini di ultimazione dei lavori ai sensi dell'ord. 3/2022 come modificata dalla presente ordinanza;

Tutto ciò premesso e considerato, per far fronte alle esigenze sopra menzionate,

DISPONE

Art. 1

Termini per la presentazione della documentazione a saldo

1. Il termine massimo per il completo deposito della documentazione a saldo di cui all'art. 8 delle ord. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e di cui al c. 4 art. 2 ord. 10/2022 se richiesto il relativo contributo, è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità; ove tale data sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza, il termine è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
2. In caso di inadempimento nei termini di quanto previsto al comma 1, previa diffida ad adempiere rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi entro un termine non superiore a trenta giorni - a fronte, comunque, dell'agibilità dell'edificio e della sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro - il Comune procede alla rideterminazione del contributo a saldo in misura pari all'importo dei SAL complessivamente già erogati compresi eventuali anticipi, anche relativi alla fattispecie di cui all'art. 8 comma 1-bis ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi, purchè siano stati contabilizzati lavori ammessi a contributo per importi tali da consentire la compensazione di detto anticipo. Per i contributi rideterminati ai sensi del presente comma permangono comunque gli obblighi a carico dei beneficiari del contributo definiti dalle ordinanze commissariali di riferimento.
3. Qualora vengano accertate carenze nella documentazione prodotta per la richiesta di saldo, il Comune richiede, per una sola volta, le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte, in un'unica soluzione, entro e non oltre 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta; la disposizione si applica per tutte le richieste di saldo depositate dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 12 e 24/2018 che non abbiano ottemperato al deposito di tutta la documentazione a consuntivo entro i termini di cui all'art. 2 ordinanza 15/2022, si applicano le previsioni di cui al presente articolo. Si applica altresì ogni disposizione inerente al relativo regime di aiuto di stato, ivi compreso l'art. 3-bis c. 4-bis del d.l. 95/2012 conv. in legge 135/2012 e smi di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, art. 4-quinquies.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo nulla derogano in merito al rispetto dei termini di esecuzione dei lavori e conseguenze per mancata ultimazione nei termini stabiliti dalle ordinanze commissariali.

Art. 2

Integrazioni all'ord. n. 3/2022: termini massimi per il completamento degli interventi relativi alle istanze della ricostruzione privata a prevalente uso abitativo

1. All'art. 1 dell'ord. n. 3/2022 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Nella valutazione e conseguente autorizzazione delle eventuali proroghe, richieste dai proprietari interessati per giustificati motivi, ulteriori a quelle di cui al c.2 art. 7 delle Ord. 29, 51 ed 86/2012 e smi e concedibili ai sensi del precedente comma 1, il nuovo termine di completamento potrà essere stabilito, al più, entro il:

- a) 30-04-2024 per gli interventi il cui contributo è concesso ai sensi dell'ord. 29/2012 e smi e che al 1-10-2023 abbiano già depositato, da ultimo, il SAL previsto all'art.8 c. 1 lett. a) della medesima ordinanza, anche in deroga, ai sensi dell'ord. 9/2020 e smi;
- b) 30-06-2024 per gli interventi il cui contributo è concesso ai sensi dell'ord. 51 od 86/2012 e smi e che al 1-10-2023 abbiano già depositato, da ultimo, il SAL previsto all'art.8 c. 1 lett. c) delle medesime ordinanze, anche in deroga ai sensi dell'art. 1 ord. 9/2020 e smi, o quello previsto all'art. 1-bis c.1 e 2 ord. 9/2020;
- c) 30-11-2024 per gli interventi il cui contributo è concesso ai sensi dell'ord. 51 od 86/2012 e smi e che al 1-10-2023 abbiano già depositato, da ultimo, il SAL previsto all'art.8 c. 1 lett. b) delle medesime ordinanze, anche in deroga, ai sensi dell'art. 1 ord. 9/2020 e smi;
- d) 30-04-2025 per gli interventi il cui contributo è concesso ai sensi dell'ord. 51 od 86/2012 e smi e che al 1-10-2023 abbiano già depositato, da ultimo, il SAL previsto all'art.8 c. 1 lett. a) delle medesime ordinanze, anche in deroga, ai sensi dell'art. 1 ord. 9/2020 e smi;
- e) 30-11-2025 per gli interventi il cui contributo è concesso ai sensi delle ord. 51 od 86/2012 e smi che, pur avendo opzionato l'erogazione in più fasi, non abbiano depositato il primo SAL previsto all'art.8 c. 1 lett. a) entro il 01-10-2023 ed impegnandosi al suo deposito entro il termine a tal fine concesso dal sindaco ai sensi della presente ordinanza, comunque da prevedersi entro e non oltre il 30-04-2024. Nel provvedimento di proroga dovrà essere obbligatoriamente indicato anche il termine ultimo di deposito del primo SAL, comunque entro e non oltre il 30-04-2024. Il mancato deposito del primo SAL comporterà l'avvio del procedimento di cui all'art. 7 comma 4 delle ord. 51 e 86/2012 e smi;
- f) 30-11-2024 per gli interventi il cui contributo è concesso ai sensi dell'ord. 29/2012 e smi che, pur avendo opzionato l'erogazione in più fasi, non abbiano depositato il primo SAL previsto all'art.8 c. 1 lett. a) entro il 01-10-2023 ed impegnandosi al suo deposito entro il termine a tal fine concesso dal sindaco ai sensi della presente ordinanza, comunque da prevedersi entro e non oltre il 30-

04-2024. Il mancato deposito del primo SAL comporterà l'avvio del procedimento di cui all'art. 7 comma 4 dell'ord. 29/2012 e smi.

1-ter. Per le istanze di contributo che abbiano opzionato l'erogazione in un'unica soluzione, la proroga di cui al comma 1-bis, potrà essere richiesta a condizione che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, venga dichiarata la percentuale di lavori ammessi a contributo eseguita al 1-10-2023 corredata da documentazione fotografica. La percentuale dichiarata, almeno pari o superiore ad una tra le percentuali di cui al precedente comma 1-bis lett. a) b) c) o d), definirà il termine massimo di proroga come ivi disciplinato. Qualora detta attestazione riporti un avanzamento inferiore alla percentuale indicata all'art. 8 c. 1 lett. a) dell'Ordinanza di riferimento, il raggiungimento di detta soglia di avanzamento dovrà essere attestato, attraverso il deposito di una nuova dichiarazione, entro il 30-04-2024, per poter usufruire delle proroghe di cui al precedente comma 1-bis lett. e) o f) secondo le condizioni ivi specificate.

Le dichiarazioni dovranno essere veicolate, attraverso integrazione documentale, utilizzando obbligatoriamente il modulo "*dichiarazione avanzamento lavori ord. 3/2022 e smi - soluzioni uniche*", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; il mancato deposito delle dichiarazioni previste al presente comma comporta l'inapplicabilità delle proroghe concedibili ai sensi della presente ordinanza.

1-quater. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i nuovi termini autorizzati ai sensi del presente articolo, il Comune procede alla revoca del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a 60 giorni in analogia a quanto disposto dall'art. 7 comma 4 delle ord. 29, 51 e 86/2012 e smi.

1-quinquies. Sono fatte salve proroghe già concesse ai sensi della previgente disciplina di cui all'ord. 3/2022 che abbiano disposto termini di completamento superiori a quelli concedibili sulla base dei criteri introdotti dalla presente ordinanza. Per le finalità di monitoraggio di cui al c. 3 art. 1 ord. n. 3/2022, il Comune notifica al Settore gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e gestione dei contratti dell'Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it gli interventi interessati da dette proroghe, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza."

Art. 3

Ulteriore proroga dei termini per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018 di cui all'art. 2 ord. 15/2022

1. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze nn. 12 e 24/2018 che non abbiano rispettato i termini per il completamento da ultimo definiti dall'art. 2 dell'ordinanza n. 15 del 19 agosto 2022, nella valutazione e conseguente autorizzazione delle eventuali proroghe, ulteriori a quelle di cui al c.2 art. 7 delle ord. 29, 51 ed 86/2012 e smi e concedibili ai sensi di quanto previsto all'art. 1 dell'ord. 3/2022 così come modificato dall'art. 2 della presente ordinanza, il nuovo

termine di completamento potrà essere stabilito, al più, secondo i criteri e i termini della casistica declinata al punto a) di suddetto articolo; per le istanze riconducibili alle casistiche di cui alle successive lettere b), c) e d), il termine potrà essere stabilito, al più, entro il 31-05-2024 in luogo di quanto ivi previsto. Si applica altresì ogni disposizione inerente al relativo regime di aiuto di stato, ivi compreso l'art. 3-bis c. 4-bis del d.l. 95/2012 conv. in legge 135/2012 e smi di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, art. 4-quinquies.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Dichiarazione avanzamento lavori Ord. 3/2022 e smi - soluzioni uniche

Fac-simile per la richiesta di nuovo termine di ultimazione lavori

Richiesta per l'intervento ubicato in Comune di
(via/piazza) , n. ,
cap

MUDE RICHIESTA (inserire n. istanza RCR di
riferimento) CUP (inserire codice CUP di cui all'allegato unico)

INIZIO LAVORI (inserire data inizio lavori)
TERMINE LAVORI IN RAGIONE DELL'ORDINANZA DI CONCESSIONE
 (inserire data Fine Lavori ai sensi dell'art. 7 ord.
nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, ivi compresi eventuali periodi di proroga o sospensione, ovvero FL ai sensi dell'Ord. 3/2022)

Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, ASSEVERA che al 1° ottobre 2023 è stata eseguita una percentuale pari al % dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento, indica quindi il conseguente nuovo termine per l'ultimazione dei lavori .

Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, indica le seguenti motivazioni connesse alla necessità di definire un nuovo termine di ultimazione dei lavori

Si allega altresì la **documentazione fotografica richiesta** all'art. 1-ter Ord. 3/2022 e smi

QUADRO B - da utilizzarsi solo per le ulteriori asseverazioni da prodursi entro il 30-04-2024

Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, ASSEVERA che al _____ (inserire data successiva al 1-10-2023, comunque entro il 30-04-2024) è stata eseguita una percentuale pari al % dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento (inserire una percentuale maggiore o uguale a quella indicata all'art. 8 c. 1 lett. a) dell'Ordinanza di riferimento), indica quindi il conseguente nuovo termine per l'ultimazione dei lavori .

Si allega altresì la **documentazione fotografica richiesta** all'art. 1-ter Ord. 3/2022 e smi